

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1805

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TAGLIALATELA

Introduzione dell'articolo 2-*bis* della legge 3 febbraio 2011, n. 4, concernente l'istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia

Presentata il 13 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, è volta a novellare legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, allo scopo di istituire il Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia. Tale Sistema, cui gli operatori potranno accedere su base volontaria, è finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei territori di provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici.

La certificazione rappresenta il presupposto per la tracciabilità e per la salubrità dei prodotti provenienti dai fondi che abbiano conseguito la certificazione e dei relativi processi di produzione; essi potranno a loro volta essere contraddistinti

mediante l'apposizione di uno specifico segno distintivo.

La proposta di legge affida gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, alle aziende sanitarie locali (ASL), con il supporto delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) e degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, e con la collaborazione delle università e degli istituti scientifici e di ricerca operanti nel territorio.

Un successivo decreto ministeriale, che sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definirà le moda-

lità con cui le ASL provvederanno al rilascio delle certificazioni di qualità.

La proposta di legge trae origine dalle vicende che investono da anni la regione Campania in merito allo smaltimento dei rifiuti e dall'immagine negativa che la regione ha dato di sé in questo campo a discapito del fatto che, ad esempio, essa risulta essere una delle regioni più virtuose in Italia nella raccolta differenziata dei rifiuti e del fatto che essa produce prodotti di nicchia e di qualità.

Tale situazione ha obiettivamente indotto i consumatori a dubitare — a torto o a ragione — della salubrità dei prodotti campani, determinando effetti negativi sull'economia di questa regione.

La proposta di legge introduce tuttavia uno strumento, destinato a operare su

base nazionale, che potrebbe rendersi utile ben oltre i confini della regione Campania e preordinato a rispondere a più ordini di esigenze.

Si tratta, in primo luogo, dell'esigenza di garantire gli utenti finali circa la salubrità dei prodotti che consumano, incentivando al contempo gli operatori a salvaguardare e tutelare i propri fondi allo scopo di conseguire la certificazione di qualità, con l'effetto che i prodotti beneficerebbero di un incremento qualitativo.

In secondo luogo, la certificazione di qualità dei territori rappresenterebbe un valido strumento per incentivare la commercializzazione dei prodotti italiani sia nel suolo nazionale sia all'estero, perché se la terra d'origine è salubre, anche i suoi prodotti saranno migliori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – *(Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia)*. – 1. È istituito il Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia, finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei territori di provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, quale presupposto della tracciabilità e della salubrità dei medesimi prodotti e dei relativi processi di produzione.

2. Gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, sono effettuati dalle aziende sanitarie locali (ASL) mediante i dipartimenti di prevenzione responsabili, con il supporto delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) e degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, competenti per territorio, e con la collaborazione delle università e degli istituti scientifici e di ricerca operanti nel territorio, sulla base di appositi protocolli d'intesa. Le certificazioni di qualità sono rilasciate dalle ASL secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I prodotti provenienti da terreni che hanno conseguito la certificazione di

qualità possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo. Il decreto di cui al secondo periodo del comma 2 prevede le opportune forme di coordinamento in relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per sistemi analoghi.

4. L'adesione al Sistema di cui al presente articolo è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che intendono sottoporsi agli accertamenti, ai monitoraggi, ai controlli e alle analisi periodici di cui al comma 2.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

